

**COMUNE DI SCURZOLENCO**

PROVINCIA DI ASTI



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 25 del 22/12/2016**

## SOMMARIO

**Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

**Art. 2 - Principi generali**

**Art. 3 - Ambito di applicazione**

**Art. 4 – Informativa**

**Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

**Art. 6 – Notificazione**

**Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

**Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati**

**Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

**Art. 10 - Obblighi degli operatori**

**Art. 11 - Diritti dell'interessato**

**Art. 12 - Sicurezza dei dati**

**Art. 13 – Norma di rinvio**

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dagli operatori del servizio di Polizia Locale o dal Sindaco nel territorio del Comune di Scurzolengo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Quanto previsto dal presente disciplinare si estende anche alle istituzioni comunali.

## **Art. 2 - Princìpi generali**

1. Le prescrizioni del presente Disciplinare si fondano sui princìpi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi "Codice").
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

## **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Scurzolengo.
2. Le schede tecniche degli impianti di videosorveglianza risultano essere depositate presso gli uffici del Comando di Polizia Locale.

## **Art. 4 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, nonché dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Disciplinare.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, è necessario installare più pannelli di cui al punto 1. del presente articolo.

## **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini previsti dall'art. 71 del Codice.
3. Il Comune di Scurzolengo promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine, il Comune, previa intesa o su richiesta dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

## **Art. 6 – Notificazione**

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

## **Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Per tutto quanto attiene ai compiti e al trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché al vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. La designazione del Responsabile è effettuata nell'ambito della nomina del Sindaco con la quale vengono affidate le funzioni di cui all'articolo 107 - comma 2 e 3 - del Decreto Legislativo 267/00 al Responsabile del Servizio.
3. Il Responsabile potrà nominare formalmente incaricati al trattamento dei dati, con apposito provvedimento.

## **Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, nonché per attività di polizia giudiziaria e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
  - c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore alle 168 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui i medesimi dati siano strettamente necessari nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario.
- e) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
3. Va in ogni caso indicato, con apposito atto interno, l'incaricato cui è affidata la gestione dei dati nel caso l'autorità di polizia giudiziaria ne faccia richiesta. Va altresì indicato con atto interno il Responsabile cui è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistema mobile di telecamere.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, anche in scarse condizioni di visibilità, risultano dotate di sistema di brandeggio e di zoom ottico.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso apposito apparato elettronico e le immagini verranno registrate in digitale su apposito supporto.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per il periodo indicato all'art. 8, su supporto digitale (hard disk) correlato all'impianto di registrazione, presso l'unità di archiviazione mobile e successivamente presso i locali dell'ufficio del Sindaco.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
2. Nel caso di ipotesi di reato o di illeciti amministrativi, il responsabile per il trattamento dei dati, tramite il sistema di videosorveglianza, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni; in tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su idonei supporti, ai fini di un successivo utilizzo negli instaurandi procedimenti amministrativi e/o giudiziari.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia, nonché l'autorità giudiziaria e amministrativa.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l'interessato, previa presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi;
  - c) ad ottenere, a cura del responsabile, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
  - d) di opporsi secondo la vigente normativa, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro 30 giorni.
5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9. Alle attrezzature di registrazione può accedere il solo personale autorizzato.

### **Art. 13 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

ALLEGATO – Modello semplificato di informativa minima

